

CIRCOLARE GENNAIO 2020

Prossime scadenze:

- **12 gennaio 2020:** termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato;
- **16 gennaio 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 gennaio 2020:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019;
- **27 gennaio 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre o nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 gennaio 2020:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di dicembre 2019;
- **31 gennaio 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di dicembre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **31 gennaio 2020:** termine per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, strutture sanitarie accreditate, farmacie, psicologi, ottici, fisioterapisti, assistenti sanitari, ecc. per la comunicazione telematica al servizio S.T.S. (Sistema Tessera Sanitaria) dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2019, ai fini della messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Servizi Professionali Srl

Chiarimenti sulle modalità di compensazione dei crediti nei modelli F24

L'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione, precisando che **l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante servizi Entratel / Fisconline sussiste anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.**

In particolare:

1. le compensazioni di crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
2. l'obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. **Resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici.**

Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 :

- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

In allegato alla Risoluzione è pubblicato l'elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e>

Servizi Professionali Srl

Legge di Bilancio 2020: le principali novità fiscali

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

- il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
- la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- la stabilizzazione al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- l'abrogazione delle disposizioni del "decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Lo sconto in fattura sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;
- la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati;
- l'introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
- l'introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
 - per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
 - per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l'acquisto di medicinali e

Servizi Professionali Srl

dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

- l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento;
- il ripristino, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace;
- la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
- l'istituzione dell'imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
- l'istituzione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà

Servizi Professionali Srl

definire le modalità attuative della norma;

- l'estensione della disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
- l'introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Le novità del decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 162/2019) recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

Il provvedimento prevede, tra l'altro:

- la proroga al 31 dicembre 2020 del "bonus verde", la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
- il riconoscimento di un incentivo per l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 % del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Deducibilità compensi amministratori

Ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi materialmente pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Servizi Professionali Srl

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi". (Rif. Normativo Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019).

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

- entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico.

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all'art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia Entrate.

D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all'atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l'anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011).

Servizi Professionali Srl

Fatture elettroniche: la memorizzazione dei dati per otto anni

Il D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha rafforzato ulteriormente i poteri dell'Agenzia delle Entrate. **I dati relativi alle fatture elettroniche, acquisiti dallo SdI, saranno memorizzati e resi disponibili per l'Agenzia delle Entrate per gli otto anni successivi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.** La disponibilità dei dati sarà integrale e indipendentemente dall'avvenuta adesione del contribuente al servizio di consultazione dei dati delle predette fatture. La mancata adesione al predetto servizio determinerà solo per i contribuenti l'impossibilità di accedere e visualizzare i relativi dati. Invece, le informazioni continueranno ad essere visibili al Fisco che potrà utilizzarle per effettuare analisi di rischio e, successivamente, per l'attività di accertamento fiscale.

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L'art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accredito e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l'imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Per importi > euro 77,47
Imponibili	Aliquota zero	Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972	Non soggetto a bollo
Imponibili	Altre aliquote		Non soggetto a bollo

Servizi Professionali Srl

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Per importi > euro 77,47
Esenti		Art. 10 D.P.R. n. 633/1972	Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili	Esportazioni e servizi internazionali	Art. 8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Esportatori abituali	Art. 8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972	Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili	Altre assimilate	Art. 72 D.P.R. n. 633/1972	Imposta di bollo euro 2,00
Reverse charge		Art. 17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 46 D.L. n. 331/1993	Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA		Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972	Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA	Regime minimi		Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA	Regime forfettario		Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA	Compenso occasionale		Imposta di bollo euro 2,00

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.